

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO E MEV DEI SITI WEB E
DI SOFTWARE AD HOC, DI SICUREZZA E COOPERAZIONE APPLICATIVA,
DI HOSTING, DI GESTIONE APPLICATIVA E WEB DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
ID 921

(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (nel seguito indicato con la parola Amministrazione), con sede in via Crescenzo n. 17/c - Roma, codice fiscale 80184430587, rappresentato da dirigente dr. _____, giusta delega del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e come tale abilitato ad impegnare l'Amministrazione stessa,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" prevede all'articolo 4, comma 7, che il Ministero della Giustizia, di seguito per brevità anche "Amministrazione" possa avvalersi di Consip S.p.A. (per brevità anche Consip), anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della Giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della Giustizia;
- in attuazione della previsione normativa sopra richiamata il Ministero della Giustizia e la Consip hanno stipulato, in data 25 novembre 2010, una convenzione che individua ambiti di intervento e specifiche attività che Consip è chiamata a eseguire per conto dell'Amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di procedure dirette all'acquisizione e messa a disposizione dei beni e dei servizi funzionali ai progetti informatici dell'Amministrazione medesima, nonché il monitoraggio delle relative attività contrattuali;
- Consip, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla predetta convenzione, ha indetto, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, con bando pubblicato sulla GUUE S___ del _____ e sulla GURI n. ___ del _____, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- l'Impresa _____ è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip avendo formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale



documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il presente contratto verrà stipulato direttamente dall'Amministrazione e non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **3233256740**;
- le attività oggetto del presente appalto non hanno dato origine - allo stato - ad oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta).
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta tecnica, nel Capitolato tecnico nonché nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e nelle linee guida WCAG 2.0 previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initiative" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e specificatamente:
 - A. Sviluppo, migrazione e MEV di siti web
 - B. Manutenzione Correttiva di siti web
 - C. Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc
 - D. Manutenzione Correttiva di software ad hoc
 - E. Gestione applicativa
 - F. Supporto Specialistico



G. Sicurezza e cooperazione applicativa

H. Hosting di siti e applicazioni web

su aree funzionali del Ministero della Giustizia

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'Impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti



servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 lettera a), salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 13 G.

6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione e del Fornitore come meglio indicato nel Capitolato tecnico.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. Quale Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è nominato/a il Dott. _____
È designato Direttore dell'esecuzione per l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA, AFFIANCAMENTO E PRESTAZIONI OPZIONALI

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di decorrenza contrattuale ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata dall'Amministrazione all'Impresa. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. Si precisa che nell'arco degli ultimi 12 mesi di durata contrattuale l'Impresa è tenuta ad erogare solo il servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software/sito rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti.
3. Unicamente per il servizio di Hosting è prevista una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla "Data di inizio attività", fatta salva l'esercizio delle facoltà relative alle prestazioni opzionali di cui al successivo comma 10.
4. La "data di decorrenza contrattuale" coincide con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nelle forme di legge ovvero sarà coincidente con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione di anticipata esecuzione, a norma del D.lgs. 53/2010, nonché dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
5. L'Impresa riconosce che il presente atto, mentre è per essa impegnativo dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la "data di decorrenza contrattuale".
6. A far data dalla decorrenza contrattuale, l'Impresa dovrà affiancare, a titolo gratuito, il fornitore che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Il periodo di predisposizione alla presa in carico (ivi includendo tutte le attività necessarie



all'approvazione del Piano della Qualità Generale, dell'accettazione delle risorse da impiegarsi, del Piano di Lavoro di inizio attività) dovrà permettere l'accettazione e, dunque la "data di inizio attività" entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di decorrenza contrattuale.

7. Il Ministero della Giustizia redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Ministero della Giustizia si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
9. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale del Ministero della Giustizia o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico, e, in ogni caso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
10. Il Ministero della Giustizia si riserva a suo insindacabile giudizio di richiedere l'attivazione di una o più tra le seguenti **prestazioni opzionali** relative al servizio di Hosting :
 - i. **Infrastruttura base anni successivi:**

Al termine della prestazione del servizio di Hosting per i primi 24 mesi (1° e 2° anno), l'Amministrazione ha facoltà di estendere detto servizio per l'infrastruttura base per ulteriori due anni (3° e 4° anno); l'attivazione dovrà essere disposta inviando al Fornitore, entro il 18° mese dalla data di inizio attività, una comunicazione per iscritto di richiesta di attivazione.
 - ii. **Infrastruttura numero 2, anni successivi:**

In caso di avvenuta attivazione dell'infrastruttura numero 2, l'Amministrazione ha facoltà di estendere il servizio di Hosting per detta infrastruttura per il 3° e 4° anno (o frazione degli stessi), con preavviso di almeno 6 mesi, mediante comunicazione per iscritto da inviare al Fornitore.
 - iii. **Infrastruttura numero 3, anni successivi:**

In caso di avvenuta attivazione dell'infrastruttura numero 3, l'Amministrazione ha facoltà di estendere il servizio di Hosting per detta infrastruttura per il 3° e 4° anno (o frazione degli stessi), con preavviso di almeno 6 mesi, mediante comunicazione per iscritto da inviare al Fornitore.
 - iv. **Banda anni successivi:**

Qualora sia stata attivata una o più delle precedenti prestazioni opzionali, il Fornitore dovrà garantire l'estensione della Banda a tutte le infrastrutture attive.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA



1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successivi aggiornamenti.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di darne immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa qualora dovesse realizzare e/o modificare Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), in esecuzione del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale



comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica,



evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Sviluppo, migrazione e MEV di siti web di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A), per tutta la durata contrattuale, la dimensione massima stimata di bozzetti grafici, template, pagine, documenti e Punti Funzione è la seguente:
 - Bozzetti grafici: **172** di cui **48** di alta complessità, **68** di media complessità e **56** di bassa complessità
 - Template: **208** di cui **60** di alta complessità, **80** di media complessità e **68** di bassa complessità
 - Pagine: **23.720**
 - Documenti: **32.000**
 - Punti Funzione: **25.000**
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Manutenzione Correttiva di siti web di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), per tutta la durata contrattuale, la dimensione massima è di **48 canoni mensili**, stimata sulla base del numero massimo di template e di Punti funzione che, per tutta la durata contrattuale, possano essere affidati in gestione. Nel dettaglio:
 - Massimale Template: **208**, suddivisi nel seguente modo: **60** complessi, **80** medi, **68** di bassa complessità
 - Massimale Punti Funzione: **3.250**
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi:
 - relativamente agli obiettivi misurati in Punti Funzione di tipo ADD: **27.432**
 - relativamente agli obiettivi misurati in Giorni Persona a corpo: **10.000**
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Manutenzione Correttiva di Software ad hoc di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D), per tutta la durata contrattuale, la dimensione massima è di **48 canoni mensili**, stimata sulla base del numero massimo di Punti funzione pari a **20.000** che, per tutta la durata contrattuale, possano essere affidati al servizio relativamente alle applicazioni prese in carico ad inizio fornitura con codice ad-hoc.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Gestione applicativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera E) , la dimensione massima



delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **2.520 Giorni Persona**, di cui **200 Giorni Persona** da fruirsì in frazioni orarie di reperibilità on site.

6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Supporto Specialistico di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera F), la dimensione massima è pari a **4.832 Giorni Persona**.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sicurezza e cooperazione applicativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera G), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari:
 - relativamente componente Porta di dominio: **48 canoni mensili omnicomprendivi**
 - relativamente componente Firewall XML: **48 canoni mensili omnicomprendivi**
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di Hosting di siti e applicazioni web di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera H), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute specificatamente per :
 - a. l'infrastruttura base o di start-up (comprensiva della banda) è pari a **48 canoni mensili**, stimata sulla base dei seguenti dimensionamenti:
 - relativamente allo Storage: **15 TB**
 - relativamente al Throughput: **200 Mbit/s**
 - relativamente al numero di Accessi nell'ora di picco: **64.000**
 - componente di gestione sistemistica comprensiva delle attività di Help desk
 - relativamente al numero di siti ospitati: **4**
 - b. Per l'ulteriore possibile infrastruttura 2 è pari a **48 canoni mensili**, stimata sulla base dei seguenti dimensionamenti:
 - relativamente allo Storage: **5 TB**
 - relativamente al Throughput: **200 Mbit/s**
 - relativamente al numero di gli Accessi nell'ora di picco: **3.000**
 - componente di gestione sistemistica comprensiva delle attività di Help desk
 - relativamente al numero di siti ospitati: **1**
 - c. Per l'ulteriore possibile infrastruttura 3 è pari a **48 canoni mensili**, stimata sulla base dei seguenti dimensionamenti:
 - relativamente allo Storage: **5 TB**
 - relativamente al Throughput: **200 Mbit/s**
 - relativamente al numero di gli Accessi nell'ora di picco: **13.000**
 - componente di gestione sistemistica comprensiva delle attività di Help desk
 - relativamente al numero di siti ospitati: **1**

Per ogni eventuale sito aggiuntivo da ospitare all'interno di ciascuna delle infrastrutture di cui alle lettere a), b) e c) verrà riconosciuto all'Impresa un incremento del canone dell'infrastruttura impattata precedente all'inserimento del sito pari al **corrispettivo ottenuto dall'utilizzo della specifica formula di cui al Capitolato tecnico par. 3.8.3.1.**



9. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a).

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di decorrenza contrattuale, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare all'Amministrazione, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così indicato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. Per ogni obiettivo e/o intervento sul software (anche se positivamente collaudato), l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici o nell'Offerta tecnica se migliorativi.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. Tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di evoluzione, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S comma 2, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti: a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti



riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al Direttore dell'Esecuzione una settimana prima mediante comunicazione formale. Si precisa che, in caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'articolo 14 S.

4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale, dovrà consegnare all'Amministrazione il "Piano di Lavoro Generale" secondo le modalità ed i contenuti indicate nel Capitolato tecnico e sue appendici, riportando i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi ove previsto, pena l'applicazione delle penali.
2. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi le soluzioni/sistemi e migliorie di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 verrà pianificato in accordo tra le parti e formalizzato in un "Piano di Lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. Tutti i Piani di Lavoro previsti dovranno essere consegnati all'Amministrazione per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1 e comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro Generale aggiornato comprensivo dei Rendiconti Risorse, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dal termine del mese solare di riferimento, e per qualunque ripianificazione entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ripianificazione stessa, tutti i Piani di Lavoro, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione



delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.

4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrente dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 S.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti comma del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'Impresa, l'Impresa mandataria) indica, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione:
 - a. il Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;
 - b. il Referente sull'utilizzo dei Function Point (nella persona di _____), affinché l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - c. il Referente esperto sulla sicurezza WEB (nella persona di _____), l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - d. il Referente esperto sull'accessibilità di siti e applicazioni web (nella persona di _____), l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - e. il Referente per il servizio di Hosting (nella persona di _____), l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;



- f. il Referente per il servizio di Sicurezza e Cooperazione applicativa (nella persona di _____), l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
- g. *(se offerti, unitamente alla specificazione della percentuale di presenza sul progetto)* ulteriori ruoli offerti dall'Impresa di cui alle soluzioni/migliorie descritte in Offerta tecnica.
2. L'Impresa si obbliga a consegnare i curricula - di tutti i referenti di cui all'articolo precedente e di tutte le risorse professionali impiegate nei servizi di gestione applicativa e supporto specialistico nonché impiegate in altre attività/servizio se richiesto dall'Amministrazione - entro il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di decorrenza contrattuale. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di richiesta dell'Amministrazione.
 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. L'Impresa dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi dell'Amministrazione, entro il termine di **2 (due) giorni lavorativi** dalla data di richiesta di colloquio da parte dell'Amministrazione.
 4. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato e/o del colloquio, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dall'Amministrazione.
 5. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di **2 (due) giorni lavorativi** dalla predetta comunicazione.
 6. L'Impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 3 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro **1 (uno) giorno lavorativo** dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.
 7. Le risorse professionali in possesso delle certificazioni eventualmente indicate in Offerta tecnica che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno, per tutta la durata contrattuale, possedere le certificazioni richieste ed essere conformi alle caratteristiche generali descritte nell'Offerta tecnica, ed alle conoscenze specifiche indicate nella richiesta di cui ai commi precedenti.
 8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a **15 (quindici) giorni lavorativi** (salvo diversa



indicazione dell'Amministrazione), senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'Impresa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con l'Amministrazione) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dal Fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 6 del presente articolo. L'Impresa riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, tale inadempimento verrà sanzionato con l'emissione di un rilievo sulla fornitura. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nel comma 6. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto e nella documentazione contrattuale. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra l'Amministrazione ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nell'Appendice "INQFO" o ad un rilievo sulla fornitura fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nonché di richiedere il risarcimento del danno.

9. (se offerte) L'Impresa si obbliga ad inizio fornitura e mensilmente a comunicare in una sezione dedicata all'interno del Piano di Lavoro Generale, l'elenco delle risorse titolari delle certificazioni indicate in Offerta tecnica e l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, eventuali revoche o scadenze. L'Impresa deve inoltre comunicare entro 3 (tre) gg lavorativi eventuali sostituzioni di risorse titolari della certificazione e/o l'indisponibilità della certificazione. In caso di mancata comunicazione e/o di indisponibilità di risorse con la certificazione richiesta l'Amministrazione si riserva di applicare la penale di cui all'articolo 14 S, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. Se



L'inadempienza si protrae per oltre un mese l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard indicati dall'Amministrazione e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica se migliorativa, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di Lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e sue appendici così come recepiti nel Piano della Qualità Generale.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a ritardo o mancata consegna dei prodotti.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e quindi di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza almeno trimestrale in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
6. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, avvalendosi della Consip nella sua qualità di "monitore interno qualificato" iscritto nell'apposito elenco tenuto da DigitPA.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi**
Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità o i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.
2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale**
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia



per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico (e recepiti nell'Appendice "INQFO" all'Indicatore di Qualità SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto), l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a).

3. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico e di cui al precedente articolo 9 S (così come recepiti nell'Appendice "INQFO" all'Indicatore di "SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto"), l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- per la prima mancata approvazione: una penale allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a);
- dalla seconda mancata approvazione: una penale allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a);
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna del documento senza rilievi: una penale allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a);

4. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Obiettivo

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna del Piano di Lavoro dell'Obiettivo rispetto al valore di soglia previsto dall'Indicatore di qualità "SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto", l'Amministrazione applicherà una penale allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo dell'obiettivo medesimo.

5. Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo

Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per l'"SLFO - Slittamento di una fase dell'obiettivo", relativamente all'ultima fase dell'obiettivo, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per l'obiettivo medesimo.

6. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia limite fissati per l'indicatore "RLOB - Rilievi sull'obiettivo" l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per l'obiettivo medesimo.

7. Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in garanzia

Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia minimo previsto anche solo per una categoria all'interno dell'indicatore di qualità "TROA - Tempestività di ripristino dell'operatività" relativamente al software in garanzia l'Amministrazione applicherà una penale, pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a.

8. Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia



Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 7 S l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a.

9. Slittamento dei tempi di Ripristino dell'Operatività

Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia minimo previsto anche solo per una categoria all'interno dell'indicatore di qualità "TROA - Tempestività di ripristino dell'operatività" - relativamente al software per il quale è stato attivato il canone mac, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a.;

10. Eccesso Turn Over

Per ciascuna risorsa eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "TORS - Turn over" l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a).

11. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'"RLFN - Rilievi sulla fornitura" l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a)

12. Ritardo nella predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi

In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, la l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a), ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all'adempimento degli impegni assunti.

13. Inadempimenti relativi al Data Center

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella predisposizione e/o nell'adeguamento dei requisiti minimi espressi nel Capitolato tecnico par. 3.8.5 e sino al termine dell'inadempimento, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a) ferma restando la sospensione dei termini di pagamento del servizio di Hosting sino all'adempimento degli impegni assunti;

14. Indisponibilità di un servizio in hosting

Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "DIDS - Disponibilità del servizio in hosting" l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del canone annuale del servizio di Hosting;

15. Ritardo nella risoluzione di incident, change e richieste informative



Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per gli indicatori di qualità "TEDI - Tempestività dell'esecuzione degli incident", "TEDC - Tempestività dell'esecuzione dei change" e "TECI - Tempestività dell'esecuzione delle richieste informativi" l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del canone annuale del servizio di Hosting;

16. Ritardo nel rispetto degli impegni relativi ai referenti o (se offerti) alle risorse certificate

Per ciascun giorno lavorativo o frazione di indisponibilità di ciascun referente di cui all'articolo 10 S comma 1, nonché di ciascuno dei referenti aggiuntivi e/o risorse certificate se offerti, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a).

17. Sospensione del collaudo

Per ogni giorno, o frazione, lavorativo di sospensione del collaudo l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per l'obiettivo medesimo.

18. In caso di sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale per ogni giorno lavorativo o frazione di indisponibilità del certificato di conformità pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

19. Presenza di Virus

L'Amministrazione applicherà le seguenti penali per ogni giorno lavorativo o frazione in cui si verificano o persistano inadempimenti ricadenti nei seguenti casi:

- presenza di virus, allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a);
- immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a).

20. Collegamenti esterni non autorizzati

Per ogni giorno lavorativo o frazione in cui l'Impresa utilizza stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a.



21. Le penali verranno applicate, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate dall'Amministrazione, nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
24. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", comprensivo delle opzioni è pari a € _____, __ = (_____/__) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) per i servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" comma 1 lettere da A) a H) è pari a € _____, __ = (_____/__);
 - b) ove vengano attivate le opzioni del servizio di Hosting secondo le modalità indicate all'art. 2 S "Durata, affiancamento e prestazioni opzionali" comma 10 il corrispettivo massimo per la totalità delle opzioni medesime è pari a € _____, __ = (_____/__).
2. Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a zero.
3. Per ciascun obiettivo del servizio A) Sviluppo, migrazione e MEV di siti web il corrispettivo verrà determinato sulla base della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per lo sviluppo, migrazione e MEV di siti web" (che considera le tariffe unitarie offerte per singolo Punto Funzione di cui al successivo comma 10 e le tariffe professionali offerte per la determinazione del costo del mix giornaliero medio di sviluppo e mev di cui al successivo comma 12). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - 10% al soddisfacimento dell'IP1 "Rispetto dei tempi pianificati per le fasi di sviluppo dell'obiettivo";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP2 "Qualità dell'obiettivo"



La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

4. Per ciascun canone di ciascun sito affidato al servizio di B) Manutenzione correttiva di siti Web il corrispettivo verrà determinato sulla base della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per il canone MAC dei siti web" (che tiene conto delle tariffe unitarie offerte per il singolo Punto Funzione di cui al successivo comma 10 e delle tariffe professionali offerte per la determinazione del costo del mix giornaliero medio di cui al successivo comma 12). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - 10% al soddisfacimento dell'IP3 "Tempestività degli interventi";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP4 "Qualità del software"
5. Per ciascun obiettivo del servizio C) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc il corrispettivo verrà determinato sulla base della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per lo sviluppo e MEV di software ad hoc" (che tiene conto della tariffa unitaria offerta per il singolo Punto Funzione di cui al successivo comma 10). Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato dall'Amministrazione nelle modalità previste nel Capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 12. Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - 10% al soddisfacimento dell'IP1 "Rispetto dei tempi pianificati per le fasi di sviluppo dell'obiettivo";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP2 "Qualità dell'obiettivo".

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

6. Per ciascun canone di ciascun sito/servizio affidato al servizio di D) Manutenzione correttiva di software ad hoc il corrispettivo verrà determinato sulla base della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per il canone MAC del software ad hoc" (che tiene conto della tariffa unitaria offerta per singolo Punto Funzione di cui al successivo comma 11). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;



- b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
- 10% al soddisfacimento dell'IP3 "Tempestività degli interventi";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP4 "Qualità del software"
7. Per il servizio E) Gestione Applicativa il corrispettivo mensile è determinato sulla base della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per la gestione applicativa" (che tiene conto dei giorni effettivamente erogati come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Amministrazione - secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico - e delle tariffe professionali offerte di cui al successivo comma 12). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
- a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
- b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
- 10% al soddisfacimento dell'IP5 "Personale della fornitura inadeguato";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP6 "Soddisfazione dell'utente"
8. In relazione al servizio di F) Supporto Specialistico il corrispettivo mensile è determinato della formula dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formula per il supporto specialistico" (che tiene conto dei giorni effettivamente erogati come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Amministrazione - secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico - e delle tariffe professionali offerte di cui al successivo comma 12). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
- a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
- b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
- 10% al soddisfacimento dell'IP7 "Soddisfazione dell'utente";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP8 "Qualità dell'obiettivo".
9. Per il servizio G) Sicurezza e cooperazione applicativa il canone di ciascuna delle seguenti componenti viene determinato come segue:
- a. Porte di Dominio: un dodicesimo del canone annuo unitario offerto di cui al comma 14;
- b. Firewall XML: un dodicesimo del canone annuo unitario offerto di cui al comma 14.
10. Per il servizio H) Hosting il corrispettivo verrà determinato sulla base delle formule dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico al paragrafo "Formule per il canone di Hosting" e sottoparagrafi (sulla base delle tariffe unitaria offerte di cui al comma 13 per gli elementi: Singolo Accesso ora di picco, Singolo Terabyte di Storage, Fascia Throughput maggiore di 300 Mbit/s - o come automaticamente calcolati per le fasce "inferiore uguale 200 Mbit/s o "> 200 e <=300 Mbit/s" - effettivamente richiesti dall'Amministrazione ed un



dodicesimo del Canone annuo per Gestione Sistemistica). Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:

- a. 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
- b. 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - 10% al soddisfacimento dell'IP9 "Raggiungibilità delle applicazioni";
 - 10% al soddisfacimento dell'IP10 "Risoluzione dei problemi"

11. Il corrispettivo unitario:

- di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD per lo Sviluppo e Manutenzione evolutiva di siti ed applicazioni web e di software ad hoc, è pari a _____ (____/____). Si precisa che:
- di ogni singolo Punto Funzione di tipo CHG è fissato al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD;
- il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato al 10% (dieci per cento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD.

12. Il canone unitario per ogni singolo Punto Funzione affidato effettivamente al servizio di Manutenzione Correttiva di software ad hoc è pari a € xxxx,xx = (____/____);

13. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, servizio di gestione applicativa in orario esteso, reperibilità ed interventi extra orario nei limiti di cui al Capitolato tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Tecnologia/Prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____, ____ = (____/____)

14. Le tariffe unitarie relative a ciascuna componente del servizio di Hosting sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

PREZZO UNITARIO PER	Euro
Singolo Accesso ora di picco	€ _____, ____ = (____/____)
Singolo Terabyte di Storage	€ _____, ____ = (____/____)
Fascia Throughput maggiore di 300 Mbit/s	€ _____, ____ = (____/____)
Canone annuo per Gestione Sistemistica	€ _____, ____ = (____/____)

15. Le tariffe unitarie relative a ciascuna componente del servizio di Sicurezza e cooperazione applicativa sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

CANONE ANNUO PER	Euro
Porte di Dominio	€ _____, ____ = (____/____)
Firewall XML	€ _____, ____ = (____/____)



16. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
17. In caso di attivazione di una o più opzioni secondo le modalità di cui all'art. 2 S comma 10, il corrispettivo mensile sarà determinato sulla base di un dodicesimo del canone annuale dell'opzione attivata.
18. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio nonché nell'ipotesi di mancata realizzazione, nei termini previsti, delle migliorie/soluzioni/sistemi offerti in sede di partecipazione alla gara.
19. Le tariffe professionali, i canoni ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
20. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
21. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa e, in ogni caso, comprensivi di ogni spesa, ivi incluse quelle relative a trasferta, e, comunque, ad ogni adempimento contrattuale.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:

Servizi A) e C) relativamente alla quota fissa (80%):

- il 10% della quota fissa, al termine della fase di definizione;
- il 30% della quota fissa, al termine della fase di analisi o analisi e disegno o progettazione;
- il 20% della quota fissa, al termine della fase di realizzazione;
- il 30% della quota fissa, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;
- il 9,5% della quota fissa verrà liquidato solo al termine dell'obiettivo, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della conclusione delle attività;
- il restante 0,5% della quota fissa verrà liquidato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Per tutte le quote variabili (20%):

- per ciascun IP: il 99,5% della quota variabile, a fine mese dall'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al soddisfacimento degli Indicatori di qualità collegati alle quote variabili.
- per ciascun IP: il restante 0,5% della quota variabile verrà liquidato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che i corrispettivi fatturati per le fasi di definizione/analisi e disegno/progettazione/realizzazione/collaudo sono da considerarsi anticipazioni sul corrispettivo determinato alla precedente lettera a). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al Fornitore le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al Fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato tecnico.

Per le quote fisse (80%) dei servizi B), D) E) F) G) H), nonché le prestazioni opzionali qualora attivate:

- il 99,5% della quota fissa: con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dall'Amministrazione;
- il restante 0,5% della quota fissa verrà liquidato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per tutte le quote variabili (20%):

- per ciascun IP: il 99,5% della quota variabile: a fine mese dall'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al soddisfacimento degli Indicatori di qualità collegati alle quote variabili.
- Per ciascun IP: il restante 0,5% della quota variabile, verrà liquidato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività: *A) Sviluppo, migrazione e MEV di siti web - codice obiettivo; B) Manutenzione Correttiva di siti web; C) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc - codice Obiettivo; D) Manutenzione Correttiva di software ad hoc; E) Gestione applicativa; F) Supporto Specialistico; G) Sicurezza e cooperazione applicativa; H) Hosting di siti e*



applicazioni web; Tipo Opzione e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, ed all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna Impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
4. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione e spedite per la liquidazione all'Amministrazione.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa _____ presso _____, Ag.

_____ in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna Impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:



alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____, in
_____, Via _____, IBAN _____.L'Impresa
dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____, in
_____, Via _____, IBAN _____.L'Impresa
dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in tutto o in parte, e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 17;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6 G;
 - f) qualora il collaudo e/o la verifica, laddove previsti nel Capitolato Tecnico, abbia esito negativo;
 - g) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Subappalto", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Condizione particolare di risoluzione".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si



conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare



il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

L'Amministrazione

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo __ S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo __ S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo __ S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo __ S - Piano della Qualità;

Articolo __ S - Garanzie;

Articolo __ S - Pianificazione delle attività;

Articolo __ S - Risorse impiegate;

Articolo __ S - Consegna dei prodotti;

Articolo __ S - Penali

Articolo __ S - Risoluzione

Articolo __ S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ G - Aumento e varianti

Articolo __ G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo __ G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo __ G - Obblighi di riservatezza

Articolo __ G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo __ G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo __ G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo __ G - Cauzione



Articolo __ G - Recesso

Articolo __ G - Recesso per giusta causa

Articolo __ G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo __ G - Trasparenza dei prezzi

Articolo __ G - Subappalto

Articolo __ G - Foro esclusivo

Articolo __ G - Trattamento dei dati personali

Articolo __ G - Condizione particolare di risoluzione

L'Impresa

Il legale rappresentante
